



A

Ufficio Centrale di Bilancio
[RGS.UCB-
LAVORO.GEDOC@pec.mef.gov](mailto:RGS.UCB-LAVORO.GEDOC@pec.mef.gov)
[.it](http://www.lavoro.gov.it)

OGGETTO: Trasferimento risorse - Interventi a favore dei Centri per l'impiego ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 78/2015 e dell'art. 33 del Dlgs n. 150/2015 Capitolo 1232 p.g. 1 "Contributo alle Regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego" – annualità 2020.

Con riferimento alle osservazioni di codesto Ufficio centrale di bilancio del 23/04/2020, in merito agli OP di trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di € 235 milioni e € 16 milioni si comunica quanto segue.

Si deve premettere che le risorse stanziare – a regime – quale contributo statale alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego sono appostate sul capitolo 1232 "Contributo statale alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego" - di competenza del Centro di Responsabilità amministrativa 2- Segretariato Generale, per un ammontare complessivo pari a € 251.000.000,00.

Il decreto di trasferimento in oggetto è stato redatto tenendo in considerazione gli Accordi quadro, stipulati tra il Governo, le province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro, nonché in relazione a quanto statuito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano da ultimo in data in data 30 maggio 2019 con cui è stata acquisita l'intesa sullo schema di decreto di riparto delle risorse a favore delle Regioni a statuto ordinario per il personale a tempo determinato e indeterminato dei centri per l'impiego per l'anno 2019, che si allega in copia¹.

¹ Il decreto, nella ripartizione delle risorse riportata all'articolo 1, tiene conto, per la parte relativa alle unità di personale in servizio presso i centri per l'impiego e della rettifica del dato relativo alla sola Regione Puglia per

Il criterio di riparto adottato per l'erogazione delle somme alle regioni a statuto ordinario è ottenuto *"in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego"*.

Trattasi, pertanto, in sostanza, di risorse da trasferire in ottemperanza alla vigente normativa volta a integrare gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego.

Per tale tematica si ritiene opportuno ricostruire l'ambito di intervento. Occorre premettere che un periodo di riforme nel senso dell'autonomia e del decentramento si è aperto nel 1990, con l'adozione della Legge sull'ordinamento gli enti locali successivamente abrogata dal Testo Unico del 2000 - ed è proseguita con la Legge Bassanini del 1997. Quest'ultima, in particolare, unitamente ai decreti legislativi che le fecero seguito, ha dato il via ad un processo di riorganizzazione dello Stato in senso regionalista e autonomista, c.d. "federalismo amministrativo" e che ha preparato la strada alla riforma costituzionale n. 3 del 2001 che ha inteso ridisegnare i rapporti tra centro e periferia secondo il modello di una Repubblica costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

Particolarmente rilevante, con riferimento all'organizzazione amministrativa del lavoro, è il processo di decentramento delineato, a livello nazionale, dal d. lgs. n. 469/1997. In particolare, alla luce di tali disposizioni, le Province sono diventate il soggetto istituzionale per attuare sul territorio gli interventi di politica del lavoro, assumendo un ruolo centrale nell'intervento pubblico sul mercato del lavoro. Tramite le strutture denominate Centri per l'Impiego (CPI), le Province hanno quindi iniziato ad esercitare le funzioni e i compiti ad esse assegnati in materia di collocamento, di preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro, unitamente a quelli ad esse delegati dalle Regioni in materia di politiche attive del lavoro, favorendone l'integrazione con le politiche più propriamente dedicate alla formazione professionale.

Su questo quadro è intervenuta la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*. In attuazione della stessa - c.d. legge Delrio - tutte le Regioni a statuto ordinario hanno approvato una legge di riordino delle funzioni provinciali, portando così a regime l'assetto delineato dalla nuova normativa in materia. La traccia di questo riordino è rappresentata dall'art. 1, comma 89, della l. 56 del 2014, che prevede che Stato e Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'art. 118 Cost..

La disposizione ha trovato attuazione nell'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014 e trasfuso poi nel d.p.c.m. 26 settembre 2014, nel quale, in particolare, si è concordato sull'opportunità di tener conto di ciascun contesto regionale, in ragione delle sue tradizioni amministrative, delle sue caratteristiche geografiche e demografiche, della sua efficienza organizzativa, rimettendo così a ciascuna Regione la scelta ultima su quali funzioni fosse opportuno trasferire e quali mantenere in capo alle Province; e, rispetto alle prime, su quali trasferire alla Regione, e quali ai Comuni.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 2 aprile 2015 ha esaminato lo stato di avanzamento dell'attuazione della c.d. Legge Delrio, analizzando le questioni critiche connesse, in particolare, agli aspetti finanziari e del personale.

effetto di un contenzioso emerso in merito al personale a tempo indeterminato che è stato conteggiato in numero di 477 unità in luogo dei 461 dei precedenti riparti effettuati sulla base dei dati forniti da ANPAL. Con decreto interministeriale del 5/7/2019 (registrato dalla Corte dei Conti al n. 2807 del 19/7/2019 e da codesto UCB al n. 436 del 22 luglio) è stata definita la ripartizione *"con riferimento all'anno 2019 e a decorrere dallo stesso .."*.

La legge Delrio aveva fissato una precisa corrispondenza tra funzioni e loro copertura finanziaria, condizione a cui le Regioni, pur nella critica all'impianto della Legge, avevano prestato il loro assenso, ritenendola sostanzialmente coerente con l'iter seguito per l'attuazione del precedente processo di decentramento amministrativo di cui alle Legge Bassanini.

Tuttavia, la Legge di stabilità 2015, che ha disciplinato il concorso delle Province alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, ha previsto rilevanti tagli e degli automatismi finanziari che il Governo ha operato nei confronti di tutto il sistema delle autonomie territoriali, imponendo una notevole riduzione della spesa corrente per l'anno 2015 e 2016 e a decorrere dall'anno 2017.

Le Regioni, invece, avevano in sede di discussione del disegno di Legge di stabilità 2015, avanzato al Governo una proposta, agli atti della Conferenza Unificata, di farsi carico di tutto il personale provinciale a condizione di una garanzia finanziaria da parte dello Stato sulla copertura dei costi del personale stesso.

In questo difficile quadro, con specifico riferimento ai servizi per l'impiego, l'art. 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante "*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*", tra l'altro, ha previsto che allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali potesse partecipare agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego inizialmente per gli anni 2015 e 2016, in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego (comma 3).²

Successivamente, l'art. 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che "*Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città*

² Con Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siglato nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è stato sancito, nell'ambito della collaborazione tra Stato e Regioni di reperire le risorse destinate a finanziare gli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego per i 2/3 a carico del Governo e 1/3 a carico delle Regioni. Il successivo rinnovo dell'Accordo quadro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, siglato nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro per il 2017 del 22 dicembre 2016, che sancisce l'impegno a reperire, per l'annualità 2017, risorse per i costi del personale a tempo indeterminato e per gli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego, nella misura dei 2/3 a carico del Governo e 1/3 a carico delle Regioni, confermando la ripartizione già in atto nell'anno 2016, basata sul numero effettivo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'annualità 2015 impiegati in compiti attinenti l'erogazione di servizi per l'impiego.

Il successivo addendum approvato in data 21 dicembre 2017 nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed in particolare il punto 21 dell'ordine del giorno ha individuato di ripartire le residue risorse dell'esercizio finanziario 2017 sulla base del numero effettivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'annualità 2015, impiegati in compiti attinenti l'erogazione dei servizi per l'impiego, in linea con i riparti già effettuati per le annualità 2015, 2016 e 2017.

metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794." Analoghe previsioni sono state previste ai successivi commi 795 e 796, con riferimento ai tempi determinati e alle collaborazioni coordinate e continuative.

In sintesi, alla luce della normativa richiamata, gli accordi tra lo Stato e le Regioni hanno portato ad un quadro normativo per cui la copertura dei costi del personale dei Centri per l'impiego, a seguito del suo trasferimento alle dipendenze regionali, viene integrata dallo Stato sulla base di un contributo determinato in maniera definitiva a decorrere dal 2018 secondo la ripartizione definita in successiva intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni³.

Premesso quanto sopra, allo stato non può essere previsto da parte dello scrivente Segretariato generale un monitoraggio della spesa su tali importi effettuata nel senso proposto da codesto ufficio. Infatti, il legislatore non ha inteso l'erogazione di tale contributo finalizzata allo svolgimento di appositi compiti o di specifiche prestazioni da erogare in capo alle Regioni, compiti e/o prestazioni da monitorare ai fini delle erogazioni successive. Piuttosto, il contributo – cristallizzato nel tempo in maniera permanente – segue il trasferimento di funzioni fondamentali dalle Province alle Regioni, ivi compreso il personale.

Sperando di aver contribuito a chiarire l'ambito entro cui si collocano i trasferimenti in parola, si chiede pertanto di dar seguito agli OP in oggetto.

Si rimane in attesa di cortese riscontro e a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaele Tangorra

Siglato
Il Dirigente

³ Cfr. art. 1, co. 807, l. 205/2017, a seguito del quale sono state conseguite le intese in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2018 e del 30 maggio 2019 volte a individuare i criteri di riaprtto.

Claudia Trovato